



Unione dei Comuni
Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

(Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 26/11/2020)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Materia del Regolamento
- Art. 2 Diffusione

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 3 Presidenza ordinaria nelle sedute
- Art. 4 Poteri del Presidente

CAPO III - I CONSIGLIERI

- Art. 5 Consiglieri
- Art. 6 Consigliere anziano
- Art. 7 Diritti dei Consiglieri
- Art. 8 Nomine ed incarichi
- Art. 9 Funzioni rappresentative
- Art. 10 Conferimento di incarichi speciali

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 11 Organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 12 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 13 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 14 Costituzione e composizione
- Art. 15 Durata in carica
- Art. 16 Convocazione
- Art. 17 Compiti e funzioni
- Art. 18 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori
- Art. 19 Verbali delle sedute
- Art. 20 Commissioni d'indagine

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - AVVISO DI CONVOCAZIONE

- Art. 21 Competenza
- Art. 22 Notifica ai Consiglieri
- Art. 23 Termini per la notifica
- Art. 24 Convocazione d'urgenza

CAPO II - ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 Norme di compilazione

Art. 26 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Art. 27 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO III - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - SEDE

Art. 28 Sede delle riunioni

CAPO II - SCRUTATORI

Art. 29 Nomina ed attribuzioni

CAPO III - PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 30 Sedute di prima convocazione

Art. 31 Numero legale

Art. 32 Sedute di seconda convocazione

CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 33 Pubblicità delle sedute

Art. 34 Adunanze aperte

CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35 Comportamento dei Consiglieri

Art. 36 Norme generali per gli interventi

Art. 37 Tumulti in aula

Art. 38 Comportamento del pubblico

Art. 39 Ammissione di funzionari in aula

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 40 Comunicazioni - Ordine dei lavori

Art. 41 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

Art. 42 Norme per la discussione generale

Art. 43 Emendamenti

Art. 44 Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 45 Fatto personale

Art. 46 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

CAPO VII - RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

- Art. 47 Rinvio della seduta ad altro giorno
- Art. 48 Termine della seduta

CAPO VIII - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

- Art. 49 Diritti di presentazione
- Art. 50 Interrogazione
- Art. 51 Interpellanza
- Art. 52 Ordini del giorno
- Art. 53 Mozione
- Art. 54 Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

CAPO IX - VOTAZIONI

- Art. 55 Forme di votazione
- Art. 56 Votazione in forma palese
- Art. 57 Votazione per appello nominale
- Art. 58 Ordine delle votazioni
- Art. 59 Votazioni segrete
- Art. 60 Esito delle votazioni
- Art. 61 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I - VERBALI DELLE ADUNANZE

- Art. 62 Verbali delle sedute
- Art. 63 Contenuto
- Art. 64 Entrata in vigore

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, in attuazione delle leggi vigenti e dello Statuto dell'Unione.

Art. 2 – Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve essere consegnata dal Presidente ai Consiglieri neoeletti.

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Presidenza ordinaria nelle sedute

1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco del comune di Copparo , fino all'elezione del Presidente. Il Consiglio, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, a voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Unione.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni dalla precedente. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età in caso di parità.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano per età anagrafica

5. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni con comunicazione da inviarsi al Segretario dell'Unione.

6. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente o alla loro cessazione dalla carica per altro motivo.

Art. 4 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione e ne è il portavoce. Deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti, che avviene secondo l'ordine prestabilito, fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO III - I CONSIGLIERI

Art. 5 – Consiglieri

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 7 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio ed esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.

2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3. I Consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.

4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi ad oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato. E' usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. Il Segretario, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni nei tempi e modi stabiliti dal regolamento disciplinante l'accesso agli atti.

Art. 8 - Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.

3. Nel caso, invece, sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio il nominativo del Consigliere designato.

4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente, il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza consiliare espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità, l'elezione avrà luogo con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 60, in maniera atta ad assicurare la rappresentanza dei Gruppi.

Art. 9 - Funzioni rappresentative

1. La partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni può richiedere la nomina di una delegazione consiliare.

2. Il Consiglio o, nei casi d'urgenza, la Conferenza dei Capigruppo indicherà a quale cerimonia o celebrazione partecipare, nominando i componenti della delegazione cui partecipa di diritto il Presidente del Consiglio.

Art. 10 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 – Organizzazione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in Gruppi Consiliari con dichiarazione espressa da comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario. Possono costituirsi in Gruppo anche Consiglieri eletti in liste comunali diverse.
2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i Gruppi Consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo Capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età.
3. I Consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un Gruppo Consiliare o che fuoriescano da un Gruppo costituito senza aderire ad uno dei Gruppi presenti in Consiglio vengono iscritti al Gruppo Misto e, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di Capogruppo.
4. La decisione di cambiare Gruppo da parte di uno o più Consiglieri deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione da parte del Gruppo di nuova adesione, al Presidente del Consiglio ed al Segretario per la presa d'atto consiliare nella prima seduta utile.
5. Si può procedere allo scioglimento di un Gruppo con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Unione da parte di almeno 2/3 dei componenti, con arrotondamento per eccesso, indicando il Gruppo di nuova costituzione o adesione. In caso di scioglimento di un Gruppo Consiliare, i Consiglieri che non optino per alcun Gruppo vengono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto.

Art. 12 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Della Conferenza fanno parte tutti i Capigruppo. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla Conferenza.
4. I Consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente incaricato dal Segretario, d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 13 - Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei Gruppi

1. Il Presidente del Consiglio e i Gruppi Consiliari dispongono presso la sede dell'Unione dell'ausilio di personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato.
2. Il Presidente dell'Unione, di concerto con il Presidente del Consiglio, dispone i locali e i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14 - Costituzione e composizione

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.

2. Il Consiglio, entro 40 giorni dal suo insediamento, istituisce le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, inerenti le diverse aree tematiche conferite all'Unione:

- a) Commissione Finanza, Contabilità, Affari Generali;
- b) Commissione Polizia Municipale e Protezione Civile;
- c) Commissione Programmazione del Territorio, Sviluppo economico, Attività Produttive e Turismo;
- d) Commissione Politiche Sociali ;

3. Ogni Commissione *Consiliare* è composta da cinque consiglieri di cui tre della maggioranza e due della minoranza. I Consiglieri assicurano la rappresentanza proporzionale mediante il voto plurimo. Ogni Gruppo Consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al Gruppo. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni Commissione. Ogni Gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi Commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa.

4. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.

5. Il Consiglio nomina i componenti delle Commissioni, i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.

6. I Presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 15 - Durata in carica

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione.

Art. 16 – Convocazione

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno tre componenti: in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta. Le sedute si svolgono di norma nella sede dell'Unione o su piattaforma per videoconferenza .

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle Commissioni almeno tre giorni prima della riunione via PEC, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei Commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.

3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed all'Assessore competente per materia ed a tutti i consiglieri. Viene pubblicato sul sito
4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti, sempre che siano presenti almeno un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza. E' sempre possibile che un consigliere impossibilitato a partecipare sia sostituito, su indicazione del capogruppo da altro consigliere del proprio gruppo.
5. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i responsabili dei settori interessati.
6. Le Commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei Comuni associati.
7. Ogni Consigliere viene informato e può partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto (e di parola e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta, abrogato)

Art. 17 - *Compiti e funzioni*

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai Consiglieri;
 - vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

Art. 18 - *Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori*

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di seduta su piattaforma per videoconferenza la pubblicità è assolta attraverso la pubblicazione sul sito della registrazione o se possibile attraverso la trasmissione in streaming
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei sevizi gestiti dall'Unione.
3. Le Commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i Gruppi Consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

Art. 19 - *Verbali delle sedute*

1. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente del Consiglio e al Segretario a cura del segretario della Commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono almeno due giorni prima.
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni dell'Unione.

Art 20 - *Commissioni d'indagine*

1. Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta ai singoli Capigruppo con richiesta scritta, motivata, indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno un quinto

dei Consiglieri.

3. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.

4. Qualora ci sia un preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione palese sarà unica per la nomina dell'intera Commissione. Se invece il numero dei candidati proposti sarà superiore al numero dei candidati da eleggere, si procederà con il sistema del voto limitato, con una espressione massima di preferenze pari a tre per la maggioranza e due per la minoranza, fermo restando che i numeri dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza deve essere quello di cui al comma 4.

5. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione, indica il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento.

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 21 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente del Consiglio ordinariamente a mezzo di avvisi scritti. In via ordinaria per PEC
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.

Art. 22 - Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato per il tramite della segreteria dell'Unione a ciascun Consigliere presso l'indirizzo PEC istituzionale, fornito dall'Unione ed in aggiunta ad altri indirizzi scelti dai Consiglieri. Fa comunque prova di notifica l'invio all'indirizzo PEC istituzionale.
2. Mancando tale procedura per motivi tecnici, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. In tal modo si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.

Art. 23 - Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, salvo che non sia già previsto nell'avviso di 1° convocazione.
3. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora vengano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

5. Nel caso in cui, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 24 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e/o per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art.22.
3. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

CAPO II - ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 - Norme di compilazione

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva all'elezione, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Nell'ordine del giorno devono essere elencati distintamente gli eventuali argomenti da trattare in seduta segreta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio dell'Unione almeno tre giorni prima quello stabilito per l'adunanza, a cura della segreteria dell'Unione.

Art. 26 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione, ai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto al protocollo dell'Unione e via mail al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al proponente entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.
4. Il proponente, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, ha diritto di chiedere al Consiglio che si pronunci sull'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
5. Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio, via mail ed inviarla al protocollo dell'Unione affinché venga depositata nel fascicolo, almeno 24 ore prima di quello dell'adunanza.

6. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data, entro il termine di giorni 20, nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
7. Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 27 - Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati dalla Segreteria dell'Unione nell'area web dedicata almeno 5 giorni prima della data della convocazione. E' sempre possibile l'eventuale rilascio di copie da parte della Segreteria o del settore interessato.
2. Nessuna proposta può essere ordinariamente sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere accessibili e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

TITOLO III – ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - SEDE

Art. 28 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione, in apposita sala, o possono essere convocate su apposita piattaforma per videoconferenza, in tal caso dovrà essere indicato nel verbale l'ubicazione del presidente del Consiglio e del Segretario generale .
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivata da ragioni di spazio (es. invito di tutti i Consigli Comunali) o di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.
3. La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II - SCRUTATORI

Art. 29 - Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello nominale, il Presidente può designare tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione dopo la proclamazione dei risultati vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
9. Nelle votazioni palesi l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO III - PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 30 - Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario, i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

4. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, coadiuvato dagli scrutatori, ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale. Per le sedute di consiglio che si svolgono su piattaforma per videoconferenza i consiglieri non possono oscurare la propria immagine e se hanno la necessità di assentarsi dalla videoconferenza anche momentaneamente lo comunicano al segretario.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
8. Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti è inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando quali Consiglieri siano rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 31 - Numero legale

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o il presente Regolamento richiedano una presenza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione al netto del Presidente dell'Unione .

Art. 32 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
4. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima della data fissata per la seconda convocazione.
5. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.
7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

8. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione.
10. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto che il Consiglio si pronunci per il rinvio della loro trattazione in una successiva seduta.

CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 33 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche. Nel caso di sedute in videoconferenza, se non vi è la possibilità dello streaming, la pubblicità viene assolta con la pubblicazione successiva del filmato sul sito dell'Unione.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere il Consiglio delibera, a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.
6. Le riprese televisive sono consentite previa identificazione dell'operatore e dichiarazione sottoscritta sull'utilizzo delle riprese.

Art. 34 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentito il Capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 30 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri Enti Pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35 - *Comportamento dei Consiglieri*

1. I Consiglieri nella discussione dei punti all'ordine del giorno hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere la onorabilità di chiunque.
3. Se un Consigliere o un Assessore turba con il suo comportamento o con parole sconvenienti la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della Forza Pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4 il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 36 - *Norme generali per gli interventi*

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano alzandosi in piedi, salvo impedimenti, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art.35, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o prenotandosi.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista al successivo art.42.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili al primo firmatario delle istanze o petizioni nei casi in cui è prevista la partecipazione alla seduta del Consiglio: in tal caso si applicano i tempi consentiti per i relatori di cui al successivo art.42.

Art. 37 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato oppure scioglierla definitivamente. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 38 - Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari dell'Unione, comunali o le persone direttamente invitate, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 39 - Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti, affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Unione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se richiesto.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 40 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e gli Assessori effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta.
2. Concluse le comunicazioni di cui al comma precedente, ogni Consigliere può chiedere la parola per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni.
3. Sulle comunicazioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo per una durata non superiore a cinque minuti.
4. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal Presidente. In caso di opposizione di almeno tre Consiglieri decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 41 - *Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno*

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione per motivi d'urgenza e vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso la decisione viene rimessa al Consiglio, che si esprime a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 42 - *Norme per la discussione generale*

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che si effettua qualora ritenuta opportuna da parte del relatore oppure richiesta da almeno un Consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. Gli Assessori possono partecipare alla discussione.
3. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo Gruppo, può parlare due volte: la prima per non più di 15 minuti, la seconda per non più di 5 minuti solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio ed ai regolamenti. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
7. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti entro 5 minuti.
8. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e, trascorso un ulteriore minuto, gli toglie la parola.
9. Il Presidente dell'Unione o gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione per non più di 10 minuti ciascuno.
10. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per non più di 5 minuti per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 43 - *Emendamenti*

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
3. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima delle dichiarazioni di voto.
4. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
5. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
8. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
9. Le votazioni relative agli emendamenti validamente proposti a norma del presente articolo non sono precedute da dichiarazione di voto.

Art. 44 - *Questione pregiudiziale o sospensiva*

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito, con intervento che non superi i 5 minuti.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun Gruppo per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 45 – *Fatto personale*

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di 5 minuti ciascuno.

Art. 46 – *Chiusura della discussione e dichiarazione di voto*

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti. Ogni Gruppo Consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro Gruppo la propria dichiarazione di voto: in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo Gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

CAPO VII - RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 47 - *Rinvio della seduta ad altro giorno*

1. E' facoltà del Presidente sospendere la seduta qualora essa si protragga oltre la mezzanotte, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso in cui nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.
3. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 48 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO VIII - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Art. 49 - Diritti di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o argomenti che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale anche della popolazione del territorio dell'Unione.

2. Ciascun Consigliere può presentare, in una stessa seduta, interrogazioni o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, avendo a disposizione 10 minuti per ogni argomento trattato, per massimo due atti propositivi. Trascorsa un'ora dall'inizio della presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni, il Presidente, al fine di consentire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può sospendere la fase della presentazione, rinviandola al termine della seduta o al successivo Consiglio.

Art. 50 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su argomenti determinati.

2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.

3. Il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.

4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in mozione, che verrà discussa nella seduta seguente.

5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Assessore delegato, ordinariamente entro 30 giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.

6. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o gli Assessori danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta orale.

7. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.

8. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.

9. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.

10. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una mozione da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

11. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

12. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

Art. 51 – Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente art. 50 con esclusione del 2° comma.
3. (I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.)abrogato
4. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, purché fatta pervenire almeno 10 giorni prima della seduta prevista. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. La risposta all'interpellanza e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuno.

Art. 52 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Essi sono presentati, per iscritto, durante la seduta, da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica nel Consiglio successivo. E' altresì consentito chiedere l'iscrizione di un ordine del giorno da parte di uno o più Consiglieri senza presentazione preventiva in una seduta del Consiglio, inviandolo al Presidente almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta successiva del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso di più testi presentati sul medesimo tema è facoltà del Presidente rimettere alla Conferenza dei Capigruppo la redazione di una proposta unitaria. Ove l'accordo non risulti possibile, la discussione in aula avviene sui vari testi proposti in ordine di presentazione.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, gli Assessori e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di 10 minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, stabilisce le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 53 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio. (Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.)abrogato
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Per la trasformazione di un'interpellanza in mozione si osservano le norme di cui al precedente articolo 51.

6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo 6° del presente titolo.

Art. 54 - *Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni*

1. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte iniziale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente sulla base della particolare importanza o urgenza degli argomenti all'ordine del giorno da trattarsi. La trattazione, con esclusione delle mozioni e degli ordini del giorno, viene effettuata anche in assenza del numero legale, purché la seduta abbia avuto validamente inizio.
2. La discussione delle interrogazioni interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, preventivamente illustrate dai proponenti, non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
3. Entro tale limite di tempo nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno, questi si intendono rinviati ad altra adunanza, salvo che il Gruppo Consiliare del proponente sia diversamente delegato.
5. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame, rinviando le quelle ancora da trattare in coda all'ordine del giorno della seduta o, qualora sia già stata superata la mezzanotte, alla successiva seduta del Consiglio.
7. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
8. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza non viene iscritta all'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
9. (Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento stesso o mozione cui si riferiscono.)abrogato
10. Alle interpellanze ed interrogazioni per le quali viene chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno viene data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione, fatto salvo i motivi d'urgenza.

CAPO IX - VOTAZIONI

Art. 55 - *Forme di votazione*

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate. Nel caso di seduta che avviene attraverso piattaforma per videoconferenza sarà attivato un supporto informatico per la votazione dei consiglieri che garantisca la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa, sempre che non sia prescritta la forma segreta e comunque sempre nel caso di seduta che avvenga per videoconferenza.
4. Il ballottaggio viene effettuato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 56 – *Votazione in forma palese*

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 57 – *Votazione per appello nominale*

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58 – *Ordine delle votazioni*

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua, rispettivamente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b) la votazione sulla proposta di sospensione di un punto all'ordine del giorno si effettua dopo che lo stesso sia stato presentato e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni Gruppo;
 - c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - 1 emendamenti soppressivi;
 - 2 emendamenti modificativi;
 - 3 emendamenti aggiuntivi;
 - d) (per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno otto Consiglieri abbiano chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;)abrogato
 - e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando sugli schemi di provvedimenti all'ordine del giorno non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
3. Ogni proposta comporta distinta votazione.
4. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 59 – *Votazioni segrete*

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente Regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Per le votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che si vogliono votare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto rendono la scheda nulla.
5. (Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, questa ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.)abrogato
6. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
7. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
10. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 60 - *Esito delle votazioni*

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione si intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla nella stessa seduta e per non più di una volta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti. I contrari devono essere indicati per Gruppo qualora al suo interno vi sia un'espressione di voto unitaria, oppure nominativamente.

Art. 61 - *Divieto di interventi durante le votazioni*

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 62 – Verball delle sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme al Presidente.
2. Il Segretario per la verbalizzazione può farsi assistere da personale di sua fiducia.
3. Ogni Consigliere ha il diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Nel caso di sedute che si svolgano per videconferenza il filmato registrato fa luogo del verbale, e viene espressamente dichiarato nell'atto di deliberazione. Il filmato verrà conservato in modo conforme alla normativa insieme all'atto di delibera.

Art. 63 – Contenuto

1. I verbali devono ordinariamente riportare una sintesi delle dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da essi deve anche risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il Segretario può riportare integralmente o in modo sintetico gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, a sua discrezione o su espressa richiesta dell'intervenuto. Il contenuto integrale della discussione è fatto ordinariamente oggetto di registrazione, la quale viene mantenuta agli atti a disposizione dei Consiglieri, non avendo natura formale di verbale.
4. Ove si provveda alla registrazione dei dibattiti ed alla loro riproposizione nel verbale della deliberazione, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contemporaneamente alla sua lettura in Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
8. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
9. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
10. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.